



COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Provincia della Spezia



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 05-07-2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BATTILANI ALBERTO	P	ANGELETTI MARCO	P
REMEDÌ ALDO	P	FRANCESCHINI STEFANO	P
SCAMPELLI MARIO	P	ROFFO RICCARDO	A
ROSSI ALESSANDRA	P	MAURAMATI VIVIANA	A
COIRO ELISA	P	CACCIAVILLANI ALESSANDRA	A
TOMA' RINALDO	P	BETTINOTTI ENZO	A
VERELLI ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Presiede l'adunanza il Signor BATTILANI ALBERTO in qualità di SINDACO

Partecipa il Dottor VALLER PAOLO - SEGRETARIO COMUNALE

Con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. Federalismo Fiscale municipale) è stata prevista l'istituzione , a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (artt. 8 e seguenti);
- con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta (all'art. 13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 ed al D.L. 201/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/11 ed al D.L. 201/2011 in materia di imposta municipale propria;

VISTE le disposizioni dei seguenti articoli del D.Lgs. 23/2011:

- dell'art. 8, a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- dell'art. 9 che:
 - a) definisce il soggetto passivo d'imposta nel proprietario di immobili, inclusi terreni, aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso , abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) Stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 2012 in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16/06/2012 e la seconda il 16/12/2012. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- dell' art. 14, comma 1 secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- dell'art. 14, comma 6 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data odierna ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012 e l'ulteriore decreto del Ministro degli Interni in data 20 giugno 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune in quanto il Comune di Calice al Cornoviglio rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Calice al Cornoviglio;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata ;
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 15.06.2012, di proposta delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

1. **aliquota di base 1 %** , di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 , (0,76% **umentata del** 0,24 %) :
 - a) per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locate.
Non vengono considerati "alloggi non locati" le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%
 - b) aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992

2. **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 **0,4 %**;
- Tale aliquota viene applicata anche per il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale destinata ad abitazione principale;
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
 - Per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.)
 - L' aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso abitazione principale dall'imprenditore agricolo, purchè non strumentali dell'attività agricola, **0,4%**, mentre per gli altri fabbricati ad uso abitativo, non strumentali, si applicherà l'aliquota base dell' 1%;
3. **aliquota dello 0,2 % per le abitazioni principali oggetto di ordinanza di evacuazione o sgombero dell'autorità competente, fino alla revoca della stessa ;**
4. **aliquota dello 0,46% per gli altri fabbricati oggetto di ordinanza di evacuazione o sgombero dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa ;**
5. **aliquota dello 0,6% :**
- per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale ;
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
 - Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
6. **aliquota dello 0,76 % :**

- a) per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
- b) per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale;

La suddetta aliquota sarà applicata a seguito di presentazione di apposita istanza da presentarsi all'ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato ;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

1) aliquota di base 1 %, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, (0,76% aumentata del 0,24 %):

a) per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locate.

Non vengono considerati "alloggi non locati" le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%

b) aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992

2) aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 **0,4 %**;

- Tale aliquota viene applicata anche per il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale destinata ad abitazione principale;
- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- Per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.);
- L' aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso abitazione principale dall'imprenditore agricolo, purchè non strumentali dell'attività agricola, **0,4%**, mentre per gli altri fabbricati ad uso abitativo, non strumentali, si applicherà l'aliquota base 1%;

3) aliquota dello 0,2 % per le abitazioni principali oggetto di ordinanza di evacuazione o sgombero dell'autorità competente, fino alla revoca della stessa ;

4) aliquota dello 0,46% per gli altri fabbricati oggetto di ordinanza di evacuazione o sgombero dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa ;

5) aliquota dello 0,6% :

- per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE

INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale ;

- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
- Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6) aliquota dello 0,76 % :

- a) per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
- b) per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale;

La suddetta aliquota sarà applicata a seguito di presentazione di apposita istanza da presentarsi all'ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato;

2. Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
3. di inserire la presente delibera sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi della nota prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to BATTILANI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLER PAOLO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì, 06-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLER PAOLO

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 06-07-2012, è divenuta **esecutiva il 17-07-2012**, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLER PAOLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE